DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

- 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, al secondo comma, dopo le parole «Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata», sono inserite le seguenti: «diverso dai delitti previsti dagli articoli 318, primo comma, 320, 321 e 346-bis»;
 - b) all'articolo 10, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
 « La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;
 - c) all'articolo 32-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma, dopo le parole « con la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: « per cinque anni »;
 - 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

 « Nondimeno, la condanna a pena superiore ai due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La riabilitazione non estingue la pena accessoria.»;
 - d) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
 - «Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»

e) all'articolo 166, al primo comma, è inserito il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

f) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

«317-bis (Pene accessorie). La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione per la durata di anni cinque.

La riabilitazione non estingue la pena accessoria di cui al primo comma.»;

- g) all'articolo 318, primo comma, le parole «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti «da tre a otto anni»:
- h) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.»
 - 2) al primo comma, dopo la lettera 5-bis, sono aggiunte le seguenti:
 - « 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali;
 - 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui lo Stato è membro e dei giudici e funzionari delle corti internazionali la cui competenza è accettata dallo Stato.»;
 - 3) al secondo comma, numero 2, le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono eliminate;
- i) all'articolo 322-quater, dopo le parole «320» sono aggiunte le seguenti: «, 321» e le parole «pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «determinata in relazione alla gravità dell'offesa e comunque non inferiore a euro 10.000»;

- 1) dopo l'articolo 323-bis, è introdotto il seguente:
- «ART. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro tre mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia spontaneamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
- La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del mediatore illecito è subordinata alla messa a disposizione della utilità percepita o di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.»;
- m) l'articolo 346 è abrogato;
- n) all'articolo 346-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente:
 - « Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni;»;
 - 2) al secondo comma, le parole «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;
 - 3) al quarto comma, dopo le parole «attività giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»
 - o) all'articolo 649-bis c.p., dopo le parole «circostanze aggravanti ad effetto speciale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità»

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

- 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 444, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

- « 3-bis Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 317-bis o 32-ter ovvero alla estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. »
- b) all'articolo 445 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, dopo le parole «fatta eccezione» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto dal comma 1-ter e »;
 - 2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis, il giudice può applicare le pene accessorie previste dagli articoli 317-bis o 32-ter.»;
 - c) all'articolo 578-bis, dopo le parole «e da altre disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale,».

ART. 3

(Modifiche al codice civile)

- 1. Al codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;
- b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

ART. 4

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. All'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «ogni altro effetto penale», sono introdotte le seguenti: «, salvo che si tratti delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici di cui all'articolo 317-bis del codice penale e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione disposta a seguito di condanna per taluno dei delitti indicati dallo stesso articolo 317-bis del codice penale.»

ART. 5

(Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

- 1. L'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, è sostituito dal seguente:
- «1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;».

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.